

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 dicembre 2021

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e quarantaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1709** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE, L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

a) vista la seguente normativa statale:

- a.1_il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
- a.2_la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- a.3_il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private);
- a.4_il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ed, in particolare, l'articolo 8 che prevede la facoltà per le Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le predette farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale;

b) vista la seguente normativa regionale:

- b.1_legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- b.2_la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 "Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013";
- b.3_leggi regionali con le quali, tra l'altro, sono stati definiti i finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali sono preposti a finanziare anche le attività di cui alla presente deliberazione:
 - legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali);
 - legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023);

c) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- c.1_n. 1.882, in data 28 dicembre 2017, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti, che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai pazienti

- cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;
- c.2_n. 1679, in data 28 dicembre 2018, relativa al recepimento dell'Accordo triennale, siglato in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la distribuzione per conto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001, dei farmaci da parte delle farmacie convenzionate;
- c.3_n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- d) richiamata la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 4 gennaio 2007, e successive modificazioni, con cui sono state determinate le Note 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci ed è stato previsto, all'articolo 5, il permanere in vigore dell'Allegato 2 di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, vale a dire il Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale/Territorio (PH-T) per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;
- e) rilevato che nella sopra richiamata determina AIFA 29 ottobre 2004 si precisa che il PH-T *“rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione”*;
- f) considerato che la distribuzione per conto (DPC) è una soluzione organizzativa che prevede la distribuzione agli assistiti, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali acquistati direttamente dalle aziende sanitarie, che si avvalgono in tal modo dei benefici economici offerti dalla normativa vigente;
- g) preso atto che l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e l'Azienda USL della Valle d'Aosta hanno concordato sull'opportunità di rinnovare l'Accordo per la distribuzione per conto di medicinali da parte delle farmacie convenzionate, poiché, oltre ad assicurare i citati benefici economici, il medesimo ha finora garantito la capillarità del servizio e la qualità dell'assistenza farmaceutica;
- h) considerato che nel periodo di vigenza del precedente Accordo la formula della remunerazione fissa per confezione distribuita ha procurato i benefici attesi;
- i) ritenuto opportuno, come indicato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, che alcuni medicinali del PH-T, per specifiche esigenze terapeutiche, assistenziali, organizzative ed economiche, siano distribuiti direttamente dalle strutture aziendali ovvero tramite il canale della farmaceutica convenzionata;
- j) ritenuto inoltre opportuno confermare la distribuzione per conto delle eparine a basso peso molecolare (EPBM) per tutte le indicazioni, mediche e chirurgiche, riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) ad esse riferito;
- k) ritenuto altresì di dover comprendere, nella remunerazione dei farmacisti, anche la quota di spettanza della distribuzione intermedia, demandando ai rappresentanti dei farmacisti medesimi l'individuazione del distributore intermedio;
- l) preso atto che le parti hanno concordato sull'opportunità della durata triennale dell'Accordo di cui sopra;
- m) preso atto che nel corso della riunione del Tavolo Farmacie, tenutasi in data 14 dicembre 2021, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le

organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) hanno raggiunto l'Accordo per la distribuzione per conto (DPC), con validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, per l'acquisto e la distribuzione di medicinali contenuti nel "PH-T - Prontuario della distribuzione diretta";

- n) considerato che l'esito positivo della trattativa con i rappresentanti sindacali delle farmacie pubbliche e private ha permesso di diminuire la remunerazione alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, come segue:
- n.1_da euro 7,50 a euro 6,75 a confezione per le farmacie con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00;
 - n.2_da euro 6,50 a euro 5,75 a confezione per le farmacie aperte al pubblico con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA superiore a euro 300.000,00;
- o) dato atto che, secondo la remunerazione definita al punto precedente, i competenti uffici regionali, sulla base delle comunicazioni pervenute dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, hanno riferito che la spesa annua complessiva stimata per la distribuzione dei farmaci in regime di DPC diminuirà da euro 887.621,37 a euro 789.413,51, generando un risparmio annuale, stimato in euro 98.207,86;
- p) dato atto che l'onere di cui in o), come riferito dalla Struttura proponente a seguito delle opportune verifiche svolte con la Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, in capo alla quale sono attribuite le risorse necessarie per le attività di cui trattasi (programma n. 13.001 11 "Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023), trova copertura nell'ambito del finanziamento ordinario annuale dei livelli essenziali di assistenza, senza comportare maggiori e ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
- q) ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo per la Distribuzione per conto (DPC) sopra citato al fine di consentire, attraverso l'impianto organizzativo posto in essere:
- q.1_un'efficiente gestione dell'approvvigionamento dei farmaci per una successiva capillare distribuzione attraverso le farmacie convenzionate;
 - q.2_una razionale gestione centralizzata dei farmaci, con visione globale e aggiornata delle giacenze per favorire il contenimento della spesa farmaceutica;
- r) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo triennale per la Distribuzione per conto (DPC), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvato nella riunione svoltasi in data 14 dicembre 2021, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta), che disciplina la distribuzione per conto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 347/2001, di un elenco di medicinali contenuti nel "PH-T - Prontuario della distribuzione diretta" da parte delle farmacie convenzionate;

2. di riconoscere, alle farmacie, per la distribuzione per conto dei farmaci, la remunerazione di seguito indicata:
 - euro 6,75 a confezione per le farmacie con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00;
 - euro 5,75 a confezione per le farmacie aperte al pubblico con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA superiore a euro 300.000,00;
3. di dare atto che la spesa annua stimata per la distribuzione dei farmaci in regime di DPC diminuirà da euro 887.621,37 a euro 789.413,51, con un minore onere annuo stimato in euro 98.207,86;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti dall'Accordo di cui al punto 1 trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per i livelli essenziali di assistenza;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per agli adempimenti e il seguito di competenza;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: www.regione.vda.it.

§

ACCORDO TRIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA

Premesso che

- a) il decreto-legge 347/2001, convertito in legge 405/2001, all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede che le Regioni abbiano facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione del 4 gennaio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 7 del 10 gennaio 2007, e successive modificazioni, ha istituito le Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci, e ha previsto all'art. 5 il permanere in vigore dell'Allegato 2 alla propria Determinazione del 29 ottobre 2004, che costituisce il Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale/Territorio (PHT) per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;
- c) si ritiene opportuno confermare, a completamento della rete di distribuzione dei medicinali, il coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private della regione, avvalendosi del servizio dei professionisti qualificati che vi esercitano e del beneficio economico derivante dall'acquisto diretto dei farmaci da parte delle strutture pubbliche;
- d) nel PHT sono inclusi medicinali che, per specifiche esigenze terapeutiche, assistenziali, organizzative ed economiche, è opportuno siano distribuiti direttamente dalle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o tramite il canale della farmaceutica convenzionata;
- e) si ritiene opportuno confermare la Distribuzione Per Conto (DPC) delle Eparine a Basso Peso Molecolare (EPBM) per tutte le indicazioni, mediche e chirurgiche, riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) ad esse riferito;

si definiscono le modalità per la distribuzione di medicinali in regime di Distribuzione Per Conto (DPC)

da parte di

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

Azienda USL della Valle d'Aosta

convenendo quanto segue

1. Il presente accordo per la distribuzione di medicinali in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) è valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

1.1. *l'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) provvede a:*

- a) concludere un accordo tecnico con il distributore all'ingrosso di medicinali individuato dalle associazioni dei farmacisti per la definizione degli aspetti operativi relativi alla gestione dei medicinali oggetto di DPC e dei connessi flussi informativi;
- b) acquistare i medicinali oggetto del presente accordo in quantitativi idonei a garantire la puntualità dell'assistenza farmaceutica, immagazzinandoli in spazi messi a sua disposizione esclusiva dal distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni dei farmacisti. I succitati medicinali dovranno essere dotati di fustella adesiva annullata con la dicitura "confezione ospedaliera" al fine di renderli facilmente distinguibili dalle confezioni diversamente distribuite;
- c) consentire alle farmacie di costituire un *ministock* di medicinali selezionati, finalizzato a garantire una maggiore tempestività dell'assistenza, definendone la consistenza qualitativa sulla base del volume di attività atteso;
- d) riconoscere una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):
 - € 6,75 a confezione per le farmacie convenzionate con un fatturato annuo in regime SSN non superiore a € 300.000;
 - € 5,75 a confezione per le farmacie convenzionate con un fatturato annuo in regime SSN superiore a € 300.000;
- e) corrispondere, entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, le somme fatturate dalle farmacie per il servizio in oggetto secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata;
- f) condurre a posteriori le verifiche contabili finalizzate a rilevare e conguagliare eventuali differenze tra gli importi contabilizzati dalle farmacie e quelli effettivamente dovuti;
- g) informare tempestivamente medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, centri autorizzati alla prescrizione e ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione dello stesso;
- h) provvedere affinché i medici prescrittori, in riferimento ai medicinali oggetto del presente accordo, elencati in allegato, abbiano cura di aggiungere sulle ricette rosse SSN la dicitura "PHT" ovvero "Prontuario della distribuzione diretta" ovvero "Allegato 2";

1.2. *le farmacie convenzionate pubbliche e private della regione provvedono a:*

- a) individuare, mediante le loro associazioni, il distributore all'ingrosso di medicinali che, operando nel rispetto della normativa vigente in materia, provveda, nei termini definiti da un successivo accordo tecnico con l'Azienda USL, a:
 - custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in locali a ciò esclusivamente dedicati, i medicinali acquistati dall'Azienda USL, avendo cura di rispettarne le corrette modalità di conservazione;
 - consegnare alle farmacie convenzionate della regione, su loro richiesta, i medicinali oggetto del presente accordo;
 - inviare settimanalmente all'Azienda USL un flusso informativo che dia evidenza di ogni movimento effettuato e delle giacenze aggiornate;
 - fornire all'Azienda USL, qualora disponibili, nell'interesse primario del paziente, medicinali temporaneamente carenti presso il magazzino in conto deposito, limitatamente

- al quantitativo necessario a evadere le richieste che dovessero giungere dalle farmacie convenzionate nel periodo di carenza;
- risarcire danni eventualmente arrecati all'Azienda USL in conseguenza di danneggiamenti, furti o alterazioni di medicinali occorsi successivamente alla loro consegna, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione;
- b) verificare la conformità delle ricette presentategli dalla clientela;
 - c) ricordare all'assistito l'obbligo del piano terapeutico qualora il medicinale richiesto lo preveda;
 - d) reperire presso il distributore all'ingrosso di cui alla lettera a) i medicinali prescritti e consegnarli agli assistiti, apponendo sulla ricetta (se rossa SSN) o sul foglio di registro (se ricetta elettronica) le fustelle adesive presenti sulle confezioni e riscuotendo la quota fissa nella misura prevista dalla normativa vigente;
 - e) collocare il *ministock*, la cui consistenza quali-quantitativa è definita dall'Azienda USL, in spazi dedicati, separato dai prodotti propri, conducendo un inventario qualora richiesto dall'Azienda USL medesima;
 - f) consegnare all'Azienda USL le ricette rosse SSN spedite, in mazzette separate ed evidenziate, e i fogli di registro secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata, trasmettendo contestualmente la fattura relativa agli importi dovuti per il servizio di dispensazione;
 - g) garantire, per i farmaci oggetto del presente accordo, la consegna all'assistito del foglietto illustrativo aggiornato nei modi consentiti dalla normativa vigente;
 - h) recepire e implementare puntualmente le modifiche apportate dall'Azienda USL all'elenco dei medicinali oggetto del presente accordo;
- 1.3. nel caso un medicinale non sia momentaneamente reperibile presso il magazzino in conto deposito secondo quanto previsto dal presente accordo, la farmacia convenzionata è autorizzata a provvedere alla fornitura tramite il canale convenzionale, con l'obbligo di consegnare all'Azienda USL un'attestazione del distributore all'ingrosso che certifichi l'indisponibilità del medicinale in questione;
- 1.4. nel caso la fornitura di un medicinale abbia carattere d'urgenza, la farmacia convenzionata è autorizzata a provvedervi tramite il canale convenzionale, annotando la motivazione nell'apposito spazio sul retro della ricetta rossa SSN. Tale annotazione non è dovuta per le ricette elettroniche;
- 1.5. il ricorso al regime convenzionale nei termini descritti ai punti 1.3 e 1.4 è consentito, in riferimento a un determinato medicinale e rispetto a un dato assistito, per una ricetta soltanto tra quelle contestualmente presentate alla farmacia;
- 1.6. la farmacia che ricorra al regime convenzionale nei casi previsti ai punti 1.3 e 1.4, secondo i limiti di cui al punto 1.5, non deve riscuotere dal paziente, a titolo di compartecipazione, l'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico del medicinale fornito e il prezzo di riferimento previsto per il medesimo, fermo restando che la farmacia in parola deve reperire nel normale ciclo distributivo la stessa confezione oggetto di DPC o, in caso di indisponibilità della medesima, quella con il prezzo inferiore;
- 1.7. al fine di razionalizzare le scorte e i costi, l'Azienda USL ha facoltà di distribuire un solo medicinale tra quelli aventi uguale principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio, da individuare tramite le procedure di gara previste dalla normativa vigente;

- 1.8. qualora l'assistito richieda un medicinale diverso da quello presente nell'elenco della distribuzione per conto, non gli sarà riconosciuta la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale. Solamente nel caso in cui il medico documenti che l'assistito non può essere utilmente trattato con il medicinale aggiudicatario della fornitura, per intolleranza al medesimo o per altri validi motivi, l'Azienda USL ha facoltà, previa valutazione della congruità della documentazione presentata, di provvedere alla fornitura di altro medicinale equivalente secondo una diversa soluzione organizzativa;
- 1.9 l'elenco dei medicinali oggetto del presente accordo è aggiornato dall'Azienda USL sulla base dei provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dell'evoluzione delle conoscenze inerenti il loro profilo di efficacia e sicurezza e delle dinamiche di mercato, tenendo conto degli aspetti terapeutici, assistenziali, organizzativi ed economici citati in premessa;
- 1.10 l'Azienda USL dà tempestiva comunicazione dei suddetti aggiornamenti a farmacie convenzionate, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione e altri soggetti interessati;
2. le parti firmatarie del presente accordo convengono di applicare, nel caso sorgano controversie in merito alla regolarità delle ricette o all'indebito ricorso al canale convenzionale, le procedure e i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR 371/1998; le ricette sono quindi sottoposte al giudizio della commissione farmaceutica aziendale. Eventuali addebiti sono calcolati sommando agli oneri di distribuzione il costo sostenuto dall'Azienda USL per l'acquisto del medicinale;
3. il presente accordo ha validità triennale, con possibilità di revisione per espressa volontà delle parti. In caso di modifica complessiva dell'elenco del PHT da parte dell'AIFA, o dell'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco, o più in generale nel caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'accordo, le parti si impegnano a un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni al medesimo;
4. per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
5. le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio di un tavolo costituito ad hoc mediante la nomina di un rappresentante da parte di ognuno dei firmatari.
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
6. le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Aosta, li

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Roberto Alessandro Barmasse
(Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali)

per l'Azienda USL della Valle d'Aosta
Massimo Uberti
(Direttore Generale)

per Federfarma Valle d'Aosta
Sandro Detragiache
(Presidente)

per Assofarm Valle d'Aosta
su delega di Mario Corrado (Coordinatore)
Matteo Fratini
(Presidente Agenzia Pubblici Servizi APS Aosta)

Allegato all'Accordo per la distribuzione di medicinali in regime di distribuzione per conto (DPC) tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta

ATC	Principio attivo
A07AA11	RIFAXIMINA
A10AE04	INSULINA GLARGINE
A10AE05	INSULINA DETEMIR
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE
A10BD05	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD06	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/GLIMEPIRIDE
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA
A10BD09	ALOGLIPTIN BENZOATO/PIOGLITAZONE CLORIDRATO
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN
A10BD13	ALOGLIPTIN BENZOATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDILOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD16	CANAGLIFLOZIN EMIIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD19	LINAGLIPTIN ED EMPAGLIFLOZIN
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO
A10BD21	DAPAGLIFLOZIN/SAXAGLIPTIN
A10BD23	ERTUGLIFLOZIN/METFORMINA
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO
A10BH02	VILDAGLIPTIN
A10BH03	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO
A10BH04	ALOGLIPTIN BENZOATO
A10BH05	LINAGLIPTIN
A10BJ01	EXENATIDE
A10BJ02	LIRAGLUTIDE
A10BJ03	LIXISENATIDE
A10BJ05	DULAGLUTIDE
A10BJ06	SEMAGLUTIDE
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDILOLO MONOIDRATO
A10BK02	CANAGLIFLOZIN EMIIDRATO
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN
A10BK04	ERTUGLIFLOZIN
B01AB05	ENOXAPARINA SODICA
B01AB06	NADROPARINA CALCICA
B01AB07	PARNAPARINA SODICA
B01AC04	CLOPIDOGREL BESILATO
B01AC22	PRASUGREL CLORIDRATO
B01AC24	TICAGRELOR
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO
B01AF01	RIVAROXABAN
B01AF02	APIXABAN
B01AF03	EDOXABAN TOSILATO

B01AX05	FONDAPARINUX SODICO
B03XA01	EPOETINA ALFA
B03XA02	DARBEPOETINA ALFA
B03XA03	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA
C01BD07	DRONEDARONE CLORIDRATO
C01EB17	IVABRADINA
C01EB18	RANOLAZINA
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO
D06BB10	IMIQUIMOD
G03GA02	MENOTROPINA
G03GA04	UROFOLLITROPINA
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE
G03GA06	FOLLITROPINA BETA
G03GA07	LUTROPINA ALFA
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA
G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA
G03GA10	FOLLITROPINA DELTA
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA
G04BE08	TADALAFIL
G04BE09	VARDENAFIL CLORIDRATO
G04BE10	AVANAFIL
H01AC01	SOMATROPINA
H01BA02	DESMOPRESSINA ACETATO IDRATO
H01CA01	GONADORELINA
H01CB02	OCTREOTIDE ACETATO
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO
H01CB05	PASIREOTIDE PAMOATO
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO
H05BX02	PARACALCITOLE
J05AB11	VALACICLOVIR CLORIDRATO
J05AB14	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO
J05AF05	LAMIVUDINA
L01XX14	TRETINOINA
L02AE01	BUSERELIN ACETATO
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO
L02AE03	GOSERELIN ACETATO
L02AE04	TRIPTORELINA
L02BB03	BICALUTAMIDE
L02BX02	DEGARELIX ACETATO
L03AA02	FILGRASTIM
L03AA10	LENOGRASTIM
L03AA13	PEGFILGRASTIM
L03AA14	LIPEGFILGRASTIM
L03AB04	INTERFERONE ALFA 2A
L03AB05	INTERFERONE ALFA 2B
L03AB10	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO
L04AA10	SIROLIMUS
L04AA13	LEFLUNOMIDE
L04AA18	EVEROLIMUS
L04AD02	TACROLIMUS

N03AF04	ESLICARBAZEPINA
N03AX22	PERAMPANEL
N03AX23	BRIVARACETAM
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE
N04BX01	TOLCAPONE
N04BX02	ENTACAPONE
N04BX04	OPICAPONE
N05AE04	ZIPRASIDONE CLORIDRATO
N05AE05	LURASIDONE CLORIDRATO
N05AH02	CLOZAPINA
N05AH03	OLANZAPINA
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO
N05AH05	ASENAPINA MALEATO
N05AX08	RISPERIDONE
N05AX12	ARIPIPRAZOLO
N05AX13	PALIPERIDONE
N05AX15	CARIPRAZINA
N05AX16	BREXPIPRAZOLO
N06BA09	ATOMOXETINA CLORIDRATO
N06DA02	DONEPEZIL CLORIDRATO
N06DA03	RIVASTIGMINA
N06DA04	GALANTAMINA BROMIDRATO
N06DX01	MEMANTINA CLORIDRATO
N07BA03	VARENICLINA
N07BB03	ACAMPROSATO CALCICO
P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO
V01AA02	POLLINE GRAMINACEE
V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO
V03AE02	SEVELAMER CARBONATO
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO
V03AE05	OSSIDROSSIDO SUCROFERRICO
V03AF03	CALCIO FOLINATO